



**COMUNE DI SAMONE
PROVINCIA DI TRENTO**

COPIA

**Verbale di deliberazione N. 33
del Consiglio comunale**

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.): approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2026.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **ventidue** del mese di **dicembre**, alle ore 20.00 nella sala delle riunioni sita presso la sede Municipale, sita in Samone (TN), Via delle Praele n. 21, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Zanghellini Sergio - Sindaco
2. Bortolot Luciana - Consigliere Comunale
3. Lenzi Flavio - Consigliere Comunale
4. Mengarda Deni - Consigliere Comunale
5. Mengarda Daria - Consigliere Comunale
6. Pedron Mario - Consigliere Comunale
7. Tiso Mirko - Consigliere Comunale
8. Turchetto Elisabetta - Consigliere Comunale
9. Zadra Raffaele - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signora Müller dott.ssa Deborah.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Signor Zanghellini ing. Sergio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al nr. 4 dell'ordine del giorno.

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato

dal 23/12/2025
al 02/01/2026

senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Müller dott.ssa Deborah

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.): approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno d'imposta 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Segretario comunale, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Premesso e ricordato che:

- gli articoli da 1 a 14 della L.P. 30 dicembre 2014, nr. 14 (Legge finanziaria provinciale 2015) hanno istituito, a partire dal periodo d'imposta 2015, l'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.), sostitutiva delle componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, commi da 639 a 731 della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147;
- l'art. 8, primo comma, della precitata legge provinciale prevede che il Comune approvi le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili prima dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento;
- l'art. 18 della L.P. 30 dicembre 2015, nr. 21 (Legge di stabilità provinciale per il 2016), l'art. 14 della L.P. 29 dicembre 2016, nr. 20 (Legge di stabilità provinciale per il 2017) e l'art. 5 della legge provinciale 29 dicembre 2017, nr. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018) hanno introdotto modifiche alla disciplina dell'imposta immobiliare semplice, quest'ultimo in particolare istituendo aliquote standard agevolate, differenziate per le varie categorie catastali (quali abitazione principale e fattispecie assimilate, fabbricati di tipo produttivo), integrando una scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive.

Precisato che l'IM.I.S., come ribadito dall'art. 1 della stessa L.P. 30 dicembre 2014, nr. 14 ss.mm.ii., è stata istituita, nel rispetto del principio di neutralità finanziaria rispetto al bilancio dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 comma 2, dello Statuto speciale, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, nr. 670, disciplinante la potestà legislativa provinciale in materia tributaria la quale trova attuazione espressa nella L.P. 15 novembre 1993, n. 36 (Legge provinciale sulla finanza locale).

Ricordato che il richiamato quadro normativo statutario e provinciale risponde al duplice scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, nonché di garantire il coordinamento della finanza comunale e quella provinciale sì da assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e il raggiungimento degli obiettivi correlati al patto di stabilità interno, finì che la Provincia attua a mezzo dell'accordo di cui all'art. 81 dello Statuto speciale.

Dato atto, infine, che i poteri regolamentari e deliberativi dei comuni di cui al richiamato art. 8. L.P. 30 dicembre 2014, nr. 14, debbono essere esercitati nel rispetto di quanto previsto dalla citata L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e conseguentemente di quanto stabilito in sede di accordo di cui all'art. 81 dello Statuto speciale a mezzo dell'annuale Protocollo d'intesa in materia di finanza locale.

Visto, dunque, il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'esercizio 2026, sottoscritto in data 24 novembre 2025 dal Presidente della Giunta provinciale, dall'Assessore agli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie di Trento, il quale ha confermato per l'esercizio 2026 il già vigente quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S., cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia con oneri finanziari a carico del bilancio di quest'ultima, in ragione della dimostrata strutturalità territoriale complessiva della manovra.

Visto, inoltre, che con il poc'anzi citato Protocollo d'intesa i Comuni si sono impegnati, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base stabilite nell'Accordo stesso anche per l'esercizio 2026.

Richiamata la propria deliberazione n. 3 d.d. 06.02.2025, divenuta esecutiva ai sensi di legge, a mezzo della quale sono state approvate le aliquote, detrazioni e deduzioni dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) per l'anno 2025, nonché la successiva delibera consiliare n. 26 dd. 24.07.2025 con la quale è stato disposto l'annullamento parziale in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, della delibera consiliare n. 3 dd. 06.02.2025 succitata limitatamente alla previsione di un'aliquota differenziata per le aree fabbricabili site in zona produttiva nell'ambito della fattispecie unitaria delle aree edificabili, in violazione del disposto dell'art. 8, comma 1 L.P. 30 dicembre 2014, nr. 14, ferma la piena efficacia di ogni disposizione non annullata.

Viste le principali aliquote standard dell'IM.I.S., come stabilite dall'art. 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, nr. 14 ss.mm.ii., e le agevolazioni, deduzioni e detrazioni individuate dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale fino al periodo di imposta 2028, approvato il 24 novembre 2025, sezione 2.1:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00 per cento		
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze (massimo due unità classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7)	0,35 per cento	305,48	
Altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze	0,895 per cento		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55 per cento		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55 per cento		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79 per cento		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55 per cento		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad €	0,79 per cento		

50.000,00=			
Fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria	0,00 per cento		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79 per cento		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D10 (ovvero comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00 per cento		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10 per cento		1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 per cento		

Ritenuto di stabilire per il Comune di Samone, nel rispetto del quadro normativo su esposto e in coerenza con le entrate previste nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026, le aliquote standard dell'IM.I.S., come previste dall'art. 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, nr. 14 ss.mm.ii., e le agevolazioni, deduzioni e detrazioni individuate dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'esercizio 2026, sezione 1.1, non ravvisando l'opportunità di individuare per talune tipologie di immobili aliquote diverse da quelle previste per legge nei limiti della potestà comunale definita dall'art. 8 della citata legge provinciale 30 dicembre 2014, nr. 14.

Accertato che, con riferimento alle esenzioni ed agevolazioni IM.I.S. relative alle Cooperative Sociali ed ONLUS, in considerazione dell'intervenuta abrogazione della normativa in materia di ONLUS giusto art. 102, comma 2, lettera a) del D. Lgs. nr. 117/2017, recante la nuova disciplina del c.d. "terzo settore", che prevede il superamento della normativa in materia di ONLUS e Cooperative Sociali sostituendo tali soggetti con altre forme di imprenditoria ed associazionismo rilevanti nel medesimo ambito di attività, il Protocollo d'intesa siglato in data 18 novembre 2025 ha stabilito quanto segue: *"si rende indispensabile l'abrogazione esplicita dell'articolo 8 comma 2 lettera c) della L.P. n. 14/2014, che prevede la facoltà per i Comuni di esentare dall'IM.I.S. le O.N.L.U.S. ai sensi del D.L.vo n. 460/1997, ora abrogato definitivamente (anche a fini fiscali) dall'1.1.2026, per cui la facoltà di esenzione riconosciuta ai Comuni viene meno per cessazione del presupposto normativo e la disposizione predetta deve essere abrogata; in senso sostanziale, al fine di salvaguardare la facoltà per i Comuni, si condivide di introdurre una specifica norma nella L.P. n. 14/2014 in sostituzione dell'attuale formulazione dell'articolo 8 comma 2 lettera c), che preveda la facoltà di esenzione o riduzione dell'aliquota IM.I.S. ai sensi dell'articolo 82 comma 7 del D.L.vo n. 117/2017, per gli Enti del terzo settore che non hanno come oggetto l'esercizio esclusivo o prevalente di attività di tipo commerciale. Inoltre, sempre nel quadro del nuovo ordinamento fiscale del Terzo settore in vigore dal 2026, le parti concordano di introdurre una specifica norma per la conferma dell'esenzione IM.I.S. relativamente agli Enti di natura non commerciale che svolgono negli immobili per i quali sono soggetti passivi IM.I.S. attività di tipo non commerciale ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera i) del D.L.vo n. 504/1992. Ciò al fine di rendere certa ed univoca l'esenzione per tali soggetti alla luce della disciplina statale del terzo settore, allineando l'IM.I.S. all'I.M.U. per tale profilo e garantendo uniformità ed equità nell'applicazione dell'imposta, come previsto dell'articolo 82 comma 6 del D.L.vo n. 117/2017. Per quanto riguarda l'esenzione IMIS transitoria prevista ad oggi (ed in scadenza al 31.12.2025) in*

favore delle Cooperative sociali ed ONLUS che svolgono attività di natura commerciale e quella relativa ai fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale, si concorda di rinviare all'inizio del 2026 ogni valutazione di merito. Appare infatti indispensabile, prima di assumere decisioni strutturali, acquisire i necessari approfondimenti in ordine alla nuova configurazione giuridica dei soggetti che stanno completando le procedure di transito al Terzo settore. In particolare la modifica, in vari casi, della personalità giuridica e della natura dell'attività svolta alla luce della nuova normativa statale necessita di verifiche puntuali allo scopo di ridisegnare il quadro di riferimento dei soggetti stessi, e consentire l'adozione di eventuali decisioni in modo equo ed effettivamente capace di sostenere il settore.”.

Ravvisata altresì la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4 L.R. 3 maggio 2018, n. 2, al fine di costituirla allegato al bilancio di previsione 2026/2028, conformemente a quanto stabilito dall'art. 174 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 8, comma 1 L.P. 30 dicembre 2014, nr. 14.

Visti:

- la L.P. 30 dicembre 2014, nr. 14 “Legge finanziaria provinciale 2015 ss.mm.ii.”;
- il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 di data 09.03.2015;
- gli artt. 80 e 81 del D.P.R. 31 agosto 1972, nr. 670 “Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol”;
- la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Legge provinciale sulla finanza locale”;
- il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'esercizio 2025, sottoscritto in data 18 novembre 2024 e in particolare la sezione 1.1.;
- la L.P. n. 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.”;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n.42/2009”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico Enti Locali” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 06.02.2018;
- lo Statuto comunale vigente.

Vista infine la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione Trentino - Alto Adige” e accertata la propria competenza a deliberare ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma terzo, lett. i).

Con voti n. 9 favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

- 1) di stabilire per il Comune di Samone, nel rispetto del quadro normativo su esposto e per l'anno di imposta 2026, le aliquote standard dell'IM.I.S., come previste dall'art. 14

della legge provinciale 30 dicembre 2014, nr. 14 ss.mm.ii., e le agevolazioni, deduzioni e detrazioni individuate fino all'anno di imposta 2028 dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale, approvato il 24 novembre 2025, sezione 2.1, non ravvisando l'opportunità di individuare per talune tipologie di immobili aliquote diverse da quelle previste per legge nei limiti della potestà comunale definita dall'art. 8 della citata legge provinciale 30 dicembre 2014, nr. 14, come di seguito elencate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00 per cento		
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze (massimo due unità classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7)	0,35 per cento	305,48	
Altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze	0,895 per cento		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55 per cento		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55 per cento		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79 per cento		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55 per cento		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79 per cento		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria	0,00 per cento		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79 per cento		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D10 (ovvero comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00 per cento		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10 per cento		1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 per cento		

- 2) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 13 bis del D.L. nr. 201 del 2001, convertito con Legge nr. 214 del 2011 ss.mm.ii.;

- 3) di dichiarare, per i motivi esposti, con separata votazione avente come esito n. 9 voti favorevoli espressi dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2.

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Zanghellini ing. Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Müller dott.ssa Deborah

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, quarto comma, del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con DPR. 1 febbraio 2005, nr. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Müller dott.ssa Deborah

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Samone, lì 15/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Müller dott.ssa Deborah

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto DAGLI Articoli. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Samone, 16/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MÜLLER dott.ssa DEBORAH

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto.

Samone, 18/12/2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to ROPELE MICHELA